



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. AS77 del 29.05.2018

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Giovanni Forciniti

e

Andrea Falzone, residente [REDACTED]

PREMESSO

Che è necessario procedere all'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, dell'illegalità e per la trasparenza 2018/2020, nonché all'approvazione del Piano della Performance 2018/2020;

Che le risorse umane attualmente disponibili all'interno dell'Ente non presentano le professionalità necessarie all'espletamento della funzione richiesta e che, pertanto, deve farsi ricorso a professionista esterno;

RILEVATA l'urgenza di conferire incarico di collaborazione, al fine di supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e consentire all'Azienda la necessaria professionalità a riguardo;

VISTO l'art. 20, comma 6, della L.R. n. 5/2001, in forza del quale Azienda Calabria Lavoro può avvalersi di specifiche professionalità esterne per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.50/2016, che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";

I

Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria

+39 0965 27926 - Fax 0965 26842

✉ info@aziendacalabrialavoro.com PEC posta certificata@pec.aziendacalabrialavoro.com





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

CONSIDERATO che:

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;

ATTESO che, stante l'urgenza di provvedere, all'esito di una indagine informale di mercato ed in relazione al curriculum presentato, viene individuato, conformemente al vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, approvato con Decreto del Commissario n. 78 dell'8 settembre 2010 ed in particolare a quanto disposto all'art. 5, l'avv.to Andrea Falzone, quale professionalità idonea a svolgere la predetta attività;

ART. 1
Oggetto dell'incarico

La committente conferisce ad Andrea Falzone al fine di supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e consentire all'Azienda la necessaria professionalità nella elaborazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, dell'illegalità e per la trasparenza 2018/2020, nonché alla elaborazione del Piano della Performance 2018/2020.

ART. 2
Modalità di svolgimento della prestazione

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati. L'attività sarà prestata in regime libero professionale presso il domicilio del professionista coinvolta, salvo assicurare la presenza presso gli uffici dell'Azienda, previo accordo. L'attività sarà svolta interamente o per singoli punti nei tempi concordati con l'Azienda, dando priorità agli atti necessari ed urgenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

ART. 3
Decorrenza e durata

Il contratto di consulenza avrà durata fino al completamento delle procedure oggetto dell'incarico.

ART. 4
Compenso

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 4.500,00, al lordo di IVA, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, per numero massimo di 49 gg./u. previste.

Il compenso verrà corrisposto a seguito del completamento delle procedure oggetto d'incarico. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

ART. 5
Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.


ART. 6
Obbligo di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

ART. 7
Adempimenti fiscali e previdenziali

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8
Codice di comportamento

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

ART. 10
Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.


4

Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria

☎+39 0965 27926 - Fax 0965 26842

✉info@aziendacalabrialavoro.com PEC posta certificata@pec.aziendacalabrialavoro.com





AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

ART. 11
Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso il suo studio sito in

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12
Conclusioni

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 6 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.


Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, 29.05.2018

Azienda Calabria Lavoro

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Forciniti



Il professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, 29.05.2018

Azienda Calabria Lavoro

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Forciniti



Il professionista